



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0011870 - 31/10/2016  
**USCITA**  
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO: me

Roma, 31 OTT. 2016

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**Commercialisti e degli esperti contabili**  
**di PORDENONE**  
**Largo San Giorgio, 7/3**  
**33170 Pordenone (PN)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 306/2016\_propaganda elettorale*

In relazione al quesito del 27 ottobre 2016, con il quale si chiedono chiarimenti in relazione alle previsioni dell'art. 4 del regolamento elettorale, si osserva quanto segue.

L'articolo in commento dispone il divieto di effettuare la propaganda elettorale nel luogo in cui si svolge l'assemblea e nelle sue immediate vicinanze.

A tal proposito si osserva che tale divieto deve essere inteso nel senso che è vietata la propaganda elettorale in tutti i luoghi in cui si esercita il diritto di voto, anche qualora questo sia espresso "per corrispondenza".

Se si può facilmente concludere che è preclusa la possibilità di fare propaganda elettorale nello stabile in cui si tengono le elezioni, più complesso appare il criterio per definire il concetto di "immediate vicinanze". Appare assai difficile definire una precisa distanza metrica, essendo necessario valutare di volta in volta le situazioni, tenendo conto anche delle caratteristiche del luogo in cui si svolgono le elezioni.

Si ricorda che la propaganda elettorale deve essere svolta nel rispetto delle norme deontologiche. In particolare, sembra opportuno richiamare gli articoli 26 e 27 del codice deontologico i quali dispongono che *"Ciascun iscritto può svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle proprie attività, non solo professionali. Può indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica. Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica, l'iscritto dovrà comunque astenersi da considerazioni irraguardose e denigratorie nei confronti dei candidati"*.

Né il regolamento, né il codice deontologico dispongono espressamente in merito alla modalità di svolgimento della propaganda elettorale, deve in ogni caso ritenersi che "la presenza silente" dei candidati presso i locali in cui si svolge l'assemblea non può ritenersi preclusa considerato che loro stessi sono elettori e che l'assemblea elettorale si svolge a "porte aperte". Si ritiene, invece, che non si possa procedere all'attività di volantinaggio nel luogo in cui si svolge l'assemblea elettorale e nelle immediate vicinanze.

Qualora nel corso delle operazioni elettorali si configurassero fattispecie contrarie alle previsioni dell'art. 4 del regolamento elettorale, il Presidente del seggio deve richiedere, a coloro che si rendano

responsabili di tali comportamenti, il rispetto delle previsioni contenute nel regolamento elettorale e mettere a verbale quanto accaduto. Nel caso del perdurare dei comportamenti scorretti, il Presidente valuterà, in relazione alla gravità dei comportamenti posti in essere, l'adozione di provvedimenti ulteriori come ad esempio l'intervento della forza pubblica. Il Presidente valuterà anche l'opportunità di fare un esposto al Consiglio di disciplina.

Cordiali Saluti.

  
Francesca Maione